



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale

N. 47 del 15/09/2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19.45**, nella **Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5**. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|---------------------------|--------------|----|------------|----------------------------|----|---|
| 1 | SANTAGOSTINO PRETINA Sara | SI | | 12 | PIOMBO Andrea | SI | |
| 2 | SACCHI Massimo | SI | | 13 | PROCOPIO Salvatore Lorenzo | SI | |
| 3 | BAIO Massimo | SI | | 14 | RAGAZZONI Matteo | SI | |
| 4 | BORGONOVO Daniela | SI | | 15 | RUBAGOTTI Fabio | SI | |
| 5 | CAIRATI Alessia | SI | | 16 | SIANO Giovanni Aniello | SI | |
| 6 | COLOMBO Matteo | SI | | 17 | STORNI Cinzia | SI | |
| 7 | DELVECCHIO Ruggiero | SI | | | | | |
| 8 | FUSARI Marta | SI | | | | | |
| 9 | GUALTIERI Maurizio | SI | | | | | |
| 10 | MEREGALLI Massimo | SI | | | | | |
| 11 | PELLEGRINI Marco | | SI | | | | |
| | | PRESENTI: 16 | | ASSENTI: 1 | | | |

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE M. Guglielmini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SACCHI Massimo** - Presidente del Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della presenza degli Assessori Patrizia Francesca Stringaro, Maddalena Gallina, Stefano Panzeri, Valentino Tamponi, Giovanni Micheloni;

In continuazione di seduta, si passa all'esame del quinto argomento all'ordine del giorno: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014"

Su invito del Presidente, relaziona sull'argomento l'Assessore Stringaro;

Al termine della relazione assessorile interviene il Cons. Procopio che richiama le osservazioni già esposte sul regolamento, fa inoltre rilevare l'iniquità della mancata differenziazione delle detrazioni in relazione alle diverse categorie catastali degli immobili.

Il Cons. Procopio annuncia il voto contrario del gruppo dei Consiglieri 5 Stelle per le motivazioni già esposte, per l'aliquota IMU fissata al massimo e per il fatto che non vi siano agevolazioni per chi affitta le unità immobiliari.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del DL 201/11;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, che conferma espressamente la validità della disciplina dell'IMU, innovata dai commi da 707 a 718 che non viene sostituita dalla IUC, ma da questa inglobata, mantenendo sostanziale autonomia disciplinare e normativa;

Considerato che l'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge Stabilità 2013) dispone:

- lett.b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- lett.e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- lett.f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- lett.g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Vista la deliberazione di C.C. n.48 del 07/10/2013 con la quale si approvava la struttura tariffaria, aliquote e detrazioni per l'anno 2013;

Considerato che:

la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13, commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11;

l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 può essere modificata dai comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a un massimo del 2 per mille; la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha ulteriormente modificato la disciplina sull'abitazione principale, escludendola dalla base imponibile ad eccezione dei fabbricati categoria A1, A8 e A9, per i quali continua ad applicarsi anche la detrazione di € 200,00 prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. n.201/2011;

l'art. 13, comma 2, stabilisce che come pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata;

l'art. 13, comma 9-bis esenta dall'IMU, con decorrenza 01.01.2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

l'art. 1 comma 708 dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto, a partire dal 01.01.2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, che incidono significativamente sul bilancio comunale, ai fini della determinazione delle aliquote è opportuno tenere conto delle necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la

collettività;

Preso atto che il comma 640 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 statuisce che: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

Rilevato che l'articolo 1, comma 677, della citata legge, stabilisce che "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2001 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Rilevato che l'IMU, a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dei commi 707-708 dell'art. 1 della Legge 147/2013 non si applica alle seguenti fattispecie:

- 1) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, ed alle altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- 2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) all'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- 6) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 7) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto necessario, tenendo conto degli equilibri di bilancio, delle risultanze delle entrate Imu del bilancio 2013 e per le ragioni indicate, determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

- Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze l'aliquota del **6,00 per mille**;
- Tutte le altre tipologie di immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili l'aliquota del **10,6 per mille**;
- Detrazione base **€ 200,00**;

Dato atto che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677, articolo 1, della legge n. 147 del 27/12/2013;

Visto il Regolamento Imu adottato nella presente seduta con deliberazione n. 46;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 13 comma 13 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con cui è stato disposto il differimento al 30/09/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Visto il parere favorevole sul Regolamento IMU rilasciato in data 10.09.2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Tuel approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del DL 174/2012;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2001;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Sigg.ri Meregalli, Delvecchio, Procopio, Fusari, Colombo), astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del seguente provvedimento;

2) di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014:

Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al **6,00 per mille**;

- Detrazione base **€ 200,00**

Tutte le altre tipologie di immobili compresi i terreni agricoli le aree fabbricabili aliquota pari al **10,6 per mille**.

3) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Portale del Federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.64 del 06/06/2013;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Sigg.ri Meregalli, Delvecchio, Procopio, Fusari, Colombo), astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

poichè si tratta di deliberazione propedeutica al Bilancio, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa M. Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data 15/9/2014

IL SEGRETARIO GENERALE